

PATRIMONIO E TRUST

Sì al beneficio fiscale per il donatario d'azienda che ne trasferisce la nuda proprietà

di Angelo Ginex

Il proprietario di **azienda** ricevuta con **atto a titolo gratuito**, che entro il termine di cinque anni dall'acquisto **trasferisce** a terzi la sola **nuda proprietà** della medesima o di un ramo di essa mantenendone l'usufrutto, **non decade** dall'**esenzione** dell'imposta di donazione di cui ha beneficiato ex [articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), poiché ciò gli consente di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa. È questo l'indirizzo espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'[istanza di interpello n. 231/E/2019](#).

L'intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell'istanza proposta da un **contribuente**, che chiedeva se l'atto di **cessione** della **nuda proprietà** dell'**azienda** comportasse la decadenza dall'agevolazione fiscale prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#).

Nella specie, l'istante riportava l'acquisto a titolo di **donazione** di un'**azienda agricola**, avente per oggetto l'esercizio di attività agricola, con richiesta di **esenzione** dall'imposta di donazione e conseguente assunzione dell'impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni.

Tuttavia, **prima** dello scadere del **termine quinquennale** era intenzionato a **cedere** a terzi la **nuda proprietà** di parte dell'azienda, riservandosi il diritto di **usufrutto** vita natural durante.

Secondo le proprie prospettazioni, il bene aziendale oggetto di cessione non avrebbe comportato il venir meno dell'esenzione di cui al citato **articolo 3, comma 4-ter**, attesa la qualificazione del **bene-azienda** come **universalità di mobili**, nella quale le **singole componenti** potrebbero formare oggetto di **separati atti** e rapporti giuridici, laddove non determinanti per l'esercizio dell'attività d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, pur confermando la conclusione cui è pervenuto l'istante ne ha chiarito gli assunti, discostandosi dalle **motivazioni** da essa addotta.

In particolare, essa ha chiarito che ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#) sono **esentati** dal pagamento dell'imposta i **trasferimenti di aziende**, di **rami d'azienda**, di **azioni** e di **quote sociali** attuati in favore di **discendenti** e del **coniuge** con **atti mortis causa**, **donazioni**, **atti a titolo gratuito**, **vincoli di destinazione** e **patti di famiglia**.

Ratio della norma sarebbe quella di **incentivare** il **passaggio generazionale** delle aziende

familiari, purché i beneficiari si obblighino a **proseguire** l'attività d'**impresa** o a **mantenere** il **controllo** della **società** per almeno **cinque anni** dalla data del trasferimento.

Il **mancato rispetto** dell'obbligo postula la decadenza dal beneficio, il **pagamento** dell'**imposta di successione e donazione** in misura ordinaria (ad esempio, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta aliquota del 4% e franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario), della **sanzione amministrativa** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#) e degli **interessi di mora** dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Rientra nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche il **trasferimento** del **diritto di usufrutto** dell'azienda, in quanto a norma del combinato disposto degli [articoli 981 e 2561 cod. civ.](#), l'usufruttuario ha il diritto di **godere** della **cosa** e, nel caso specifico di **usufrutto di azienda**, ha l'**obbligo di gestirla**, senza modificarne la destinazione e conservandone l'efficienza organizzativa.

Per contro, il **nudo proprietario**, pur avendo la titolarità del bene, **non** dispone del **diritto di godimento** concesso all'usufruttuario, né del potere di **prosecuzione** dell'azienda.

Pertanto, difettando la condizione della prosecuzione dell'attività di impresa per cinque anni, la **donazione** della **nuda proprietà** dell'azienda **non** può godere dell'**esenzione** di cui all'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#).

Ragionando **a contrario**, dunque, chi abbia ricevuto per **donazione** la proprietà di una azienda, beneficiando dell'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), **non decade** dall'agevolazione se, nei cinque anni dall'acquisto, **trasferisce** a terzi la **nuda proprietà** dell'azienda, mantenendone l'**usufrutto**.

Ciò, in quanto il **negozio** posto in essere **non impedisce** al donatario la **prosecuzione** dell'**attività di impresa** come richiesto dalla norma.

In ultima analisi, aggiunge l'Agenzia delle Entrate, l'applicazione dell'esenzione di cui all'**articolo 3, comma 4-ter**, implica anche l'**accertamento** che i **beni** donati **configurino** effettivamente nel loro complesso un'**azienda** ex [articolo 2555 cod. civ.](#)

